

*Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)*

### **Audizione informale Commissione VIII – 7 luglio 2026**

#### **“Risoluzioni 7-00375 Mazzetti e 7-00390 Bonelli, recanti iniziative urgenti in merito alla disciplina della finanza di progetto a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa al diritto di prelazione del promotore.”**

Innanzitutto si esprimono i più vivi ringraziamenti per il coinvolgimento di ANPCI - Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia, che rappresenta i Comuni fino a 5.000 abitanti pari a circa il 70% dei comuni italiani.

Le risoluzioni in esame riguardano la disciplina della finanza di progetto (*Project Financing*) e sono state presentate a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE (Causa C-810/24), che ha dichiarato incompatibile con il diritto europeo il diritto di prelazione a favore del promotore nelle gare pubbliche.

Nel merito la Corte, prendendo le mosse dalla ricostruzione dell'istituto (presentazione di una proposta di concessione il cui progetto, se valutato fattibile, è approvato e inserito nella programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice e, quindi, posto a base di gara, alla quale è invitato il promotore e in cui questi gode di un diritto di prelazione), ha ritenuto che venisse leso il principio della parità di trattamento, in quanto la normativa in questione consente al solo promotore di conoscere l'offerta migliore, di adeguare la propria proposta a quella dell'aggiudicatario e di diventare a sua volta aggiudicatario, pur non avendo presentato in gara l'offerta più vantaggiosa in gara.

Le due risoluzioni affrontano, dunque, il medesimo problema (la riconosciuta illegittimità del diritto di prelazione del promotore nel *project financing*), ma propongono soluzioni differenti per la gestione della fase transitoria e per il futuro del Partenariato Pubblico-Privato (PPP).

Per i piccoli Comuni, che rappresentano la stragrande maggioranza del territorio nazionale, la finanza di progetto non è uno strumento speculativo finanziario, ma spesso costituisce l'unico strumento per riqualificare un asilo, efficientare l'illuminazione

pubblica o mettere in sicurezza un cimitero, data la cronica mancanza di personale tecnico e di risorse di bilancio proprie.

Ciò premesso, ANPCI concorda con la proposta di applicazione del principio “*pacta sunt servanda*”, che consente ai contratti in esecuzione e alle gare già aggiudicate di conservare la propria validità ed efficacia, nonché con la possibilità di effettuare semplici rettifiche nel caso di gare ancora in corso, ritenendo, al converso, che soluzioni più radicali, come l’annullamento in autotutela delle gare in corso, il riesame delle offerte già oggetto di valutazione o il recesso dai contratti già stipulati, esporrebbe gli Enti al rischio di contenziosi dall’esito di probabile soccombenza.

Peraltro, nelle micro-realtà sotto i 5.000 abitanti, un solo contenzioso milionario legato a un Partenariato Pubblico-Privato bloccato potrebbe decretare il dissesto finanziario dell’Ente.

Inoltre, per le opere legate a fondi con termini perentori, annullare una gara e ripubblicarla significherebbe rischiare di sfiorare i tempi e perdere i finanziamenti, con gravi danni alle finanze dell’Ente.

Riguardo al futuro del Partenariato Pubblico-Privato dopo la fine della prelazione, ANPCI guarda con favore alla proposta di snellire il livello di dettaglio delle proposte e di creare modalità semplificate per i piccoli progetti.

In conclusione, ANPCI, pur condividendo i rilievi della Corte di Giustizia Europea, chiede, per la fase transitoria, misure di salvaguardia per i Comuni con gare in corso o abbiano già contrattualizzato con il promotore privato e, per il futuro, tutele semplici per i promotori anche con la predisposizione di bandi-tipo standardizzati.

Presidente ANPCI Campania  
Zaccaria Spina

Presidente ANPCI  
Franca Biglio